

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016

Liquidazione equitativa - Presupposti - Onere della prova incombente sulla parte - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016

L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016